

ASSUNZIONE / LICENZIAMENTO

- nel periodo di prova con preavviso di 5 giorni
- nel 1° anno di servizio con preavviso di un mese
- dal 2° fino al 9° compreso con preavviso di due mesi
- dal 10° anno con preavviso di tre mesi

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETIARIATO CANTONALE

v. Balestra 19
6900 Lugano

+41 91 921 15 51

SEGRETIARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona Via Campagna 5A	821 41 51	Lamone via Cantonale 19	966 00 63
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 20	Locarno v. Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso via Bossi 12	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona piazza G. Buffi 6a	821 41 61	Locarno v. della Posta 8	752 00 40
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 26	Massagno v. S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso via Bossi 12	682 59 05	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

PERMANENZE

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, piazza Marconi 35, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0332 531 767);
Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495).

www.ocst.ch



organizzazione
cristiano-sociale
ticinese



POSA PAVIMENTI 2024

PROROGA VALIDITÀ DEL CCL

Il CCL posa pavimenti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025.

AUMENTI SALARIALI

I salari di tutti i lavoratori, ad eccezione degli apprendisti, devono essere aumentati di CHF 80.-- rispettivamente cts 46 all'ora. I salari minimi contrattuali restano invariati rispetto al 2022.

SALARI MINIMI (invariati rispetto al 2023)

Classe salariale	salario base	orario	mensile
Capo		fr. 32.95	fr. 5'803.-
Posatore pavimenti qualificato		fr. 30.45	fr. 5'362.-
Posatore pavimenti non qualificato		fr. 28.70	fr. 5'050.-
Giovane lavoratore 1° anno AFC - (dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell'anno civile successivo)		fr. 22.75	fr. 4'000.-
Giovane lavoratore 2° anno AFC - (dal secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio)		fr. 25.30	fr. 4'450.-
Giovane lavoratore 3° anno AFC - (dal terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio)		fr. 27.85	fr. 4'900.-
Apprendisti			
• 1° anno di tirocinio			fr. 855.-
• 2° anno di tirocinio			fr. 1'180.-
• 3° anno di tirocinio			fr. 1'715.-

LAVORO SU CHIAMATA E A TEMPO PARZIALE

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevedranno preliminarmente nell'ordine: il grado d'occupazione, i giorni della settimana d'impiego e la fascia oraria d'impiego prevista. Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte.

PAGAMENTO DEL SALARIO

Il salario è da corrispondere, in moneta legale locale (Franco Svizzero), entro il 5 del mese seguente, tramite bonifico bancario o conto corrente postale. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.

COEFFICIENTE PER LA TRAMUTAZIONE DEL SALARIO ORARIO IN MENSILE

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in mensile sono 176.

ORARIO DI LAVORO

Il totale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2'064 ore annuali. Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato dalla CPC.

FLESSIBILITÀ

Alle ditte è concessa una flessibilità sull'orario di lavoro pari a 60 ore annue. La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e, se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell'anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate. In ogni caso la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare alla fine dell'anno 2'064, vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2'064 annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.

INDENNITÀ FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Vengono retribuite con il 3,5% del salario lordo.

INDENNITÀ DI VACANZA

- Per i lavoratori con più di 20 e meno di 50 anni d'età, 25 giorni lavorativi per i pagati a salario mensile, pari al 10,64% per i pagati a ore.
- Per i lavoratori con meno di 20 e più di 50 anni di età, 30 giorni lavorativi per i pagati a mese, pari al 13,04% per i pagati a ore.

VACANZE COLLETTIVE

Dal 1° agosto al 16 agosto compresi. Il datore di lavoro ed i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di durata minima di 15 giorni, che dovrà cadere nel

periodo 1° giugno - 30 settembre. Questi periodi di vacanza dovranno essere comunicati alla CPC almeno un mese prima del loro inizio.

TREDICESIMA MENSILITÀ

I lavoratori sottoposti la presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro è durato tutto l'anno civile; il lavoratore a salario orario riceverà alla fine dell'anno, a titolo supplementare, l'8,3% del salario lordo totale percepito durante tutto l'anno civile; il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente ad un intero salario medio mensile lordo. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo, il lavoratore a salario orario o mensile, riceverà con l'ultima paga l'8,3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Il lavoratore che dietro ordine del datore di lavoro fa uso di un proprio mezzo di trasporto ha diritto alla seguente indennità: autovettura fr. **0.70 al km** se il lavoratore supera (andata e ritorno) gli 8 km. Viene considerata durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro (inteso come luogo di assunzione/sede aziendale) e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro.

Trasferimenti dalla sede dell'azienda al luogo di lavoro (cantiere) sono considerati tempo di lavoro e vanno indennizzati a salario normale. Il tempo di viaggio dovrà apparire separatamente sulle giornaliere di lavoro. A totale rimborso delle spese ed in aggiunta a quanto stabilito nei precedenti capoversi, la ditta deve corrispondere fr. 20.- al giorno per i lavoratori impiegati fuori da una tratta di 20 km. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

80% del salario (giorni di carenza a carico della ditta).

ASSICURAZIONE MALATTIA

80% del salario a partire dal 3° giorno di incapacità lavorativa (due giorni di carenza a carico del lavoratore). Il premio per l'assicurazione viene ripartito in ragione della metà tra impresa e lavoratore.

PREPENSIONAMENTO

Il diritto del prepensionamento parte dal 62esimo anno di età in base alle disposizioni RESOR.